

MAGISTRATI, CODICE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI



Magistratura, quel codice disciplinare non funziona

Il codice disciplinare contiene norme vincolanti e indica, dunque, il “comportamento minimo” esigibile da ogni magistrato, ma presenta non pochi dubbi

Daniela Cavallini*

SEGUE DALLA PRIMA

In primo luogo, il codice disciplinare non è uno strumento di tutela immediata dei diritti dei cittadini, non è preordinato ad assicurare la correttezza dei provvedimenti giudiziari (per questo ci sono i mezzi giurisdizionali di impugnazione), non ha la finalità di garantire la professionalità dei magistrati. Il codice tutela “gli interessi generali dell’ordinamento al corretto esercizio della funzione giudiziaria” e ciò deriva proprio dalla scelta del legislatore di configurare l’illecito disciplinare come lesivo esclusivamente dell’interesse pubblico alla credibilità

del magistrato e non anche come tutela del singolo (sez. disc. 67/2004).

Ci sono, però, delle “zone di confine” da valutare attentamente. Ad es., alcuni illeciti sanzionano la grave violazione di legge derivante da negligenza inescusabile o l’emissione di provvedimenti privi di motivazione. Ciò che viene sindacato, in realtà, non è il merito del provvedimento ma la diligenza, la perizia, il livello di approfondimento che il magistrato ha impiegato nel redigere quell’atto. In secondo luogo, proprio in conseguenza di quanto detto sopra, scarsa attenzione viene dedicata al soggetto (cittadino, avvocato, magistrato) che intende proporre un esposto disciplinare. A differenza di altri Paesi, non esiste una procedura formale per la presentazione degli esposti che indichi con chiarezza i requisiti e le modalità da rispettare. Forse anche per questo, come ricorda il PG dott. Salvato (Re-

lazione 2024, p. 347), ogni anno il 90-94% degli esposti disciplinari viene direttamente archiviato dalla Procura Generale. In terzo luogo, a dispetto della tipizzazione degli illeciti, l’applicazione del codice appare altamente discrezionale. Una dimostrazione è data proprio dal concetto di “immagine” della magistratura che viene utilizzato nel giudizio disciplinare come se fosse un elemento costitutivo dell’illecito, similmente a quanto avveniva prima del 2006 con il concetto di “prestigio” (art. 18, l. guarentigie). Anche fatti gravi (come la scarcerazione dell’indagato oltre i termini dovuti) sono ritenuti di scarsa rilevanza quando, a detta della sezione disciplinare, non hanno suscitato clamore, rimostranza, strepitus fori e, quindi, perdita di fiducia nell’immagine della magistratura. Leggendo questi casi, è più che legittimo dubitare dell’effettiva capacità del codice

di assolvere alla sua funzione. Da ultimo (e avendo a mente proprio l’esempio appena citato) la sezione disciplinare sembra sottovalutare un importantissimo effetto del codice disciplinare: quello proattivo. Il codice ha una funzione didattica e di orientamento pro futuro verso tutti i magistrati, come hanno scritto Mauro Cappelletti e Giuseppe Di Federico.


Sanzionando o non sanzionando certi comportamenti la sezione disciplinare responsabilizza non solo il magistrato sottoposto a giudizio disciplinare ma l’intera categoria dei magistrati. Gli effetti delle sue pronunce vanno quindi ben oltre il caso di specie, ma non sempre la sezione disciplinare sembra tenerne conto.

*Professoressa associata di Ordinamento giudiziario

L’inarrestabile deriva delle ingiuste detenzioni

Francesco Iacopino*

La vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu ha scosso la coscienza collettiva. Arrestato a 27 anni per una “strage” mai commessa, ha sopportato per 33 interminabili anni l’ingiusta privazione della sua libertà, dei suoi sogni e della sua stessa vita, consumata per metà negli angusti spazi di un istituto di pena. Un caso eclatante di mala giustizia, tutt’altro che isolato. Il caso Zuncheddu -lo sanno bene gli addetti ai lavori-rappresenta purtroppo la punta dell’iceberg del fenomeno ben più ampio e diffuso dell’errore giudiziario, nel cui *genus* si inquadra la inarrestabile *species* dell’ingiusta detenzione, costituita dal carcere preventivo, una misura cautelare somministrata ad alte dosi nei confronti di chi si trovi catapultato nel tritacarne giudiziario del nostro paese, in attesa di un giudizio. Come sempre, la nuda aritmetica è idonea a offrirci una prima, efficace, *rappresentazione fotografica* del fenomeno. E le *immagini* sono allarmanti. Negli ultimi trent’anni sono state detenute ingiustamente circa 30.000 persone, 1.000 all’anno, con una media di 3 al giorno. Lo Stato ha corrisposto quasi un miliardo di euro di indennizzo nei confronti delle vittime della (in)giustizia. Per quanto esondanti, però, i numeri sono tuttavia parziali e incapaci di restituirci l’effettiva dimensione drammatica della realtà. Vi sono tanti imputati, cautelati nel corso del processo e poi assolti nel giudizio di cognizione, che per paura o per stanchezza non se la sono sentita di avviare iniziative giudiziali contro lo Stato, finalizzate al riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione. Ancora,



negli anni, molte richieste sono state respinte sistematicamente da una giurisprudenza restrittiva che ha ravvisato la “colpa” dell’arrestato, ogni qual volta questi si sia avvalso durante il processo (fosse anche nelle sole fasi iniziali) del diritto al silenzio. Con evidente contraddizione di un sistema che, con una mano, riconosce il silenzio quale espressione del diritto di difesa (nel rispetto del principio del *nemo tenetur se detegere*) e, con l’altra, “usa” l’esercizio di quel diritto quale circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo da parte dello Stato. Oltre al danno, la beffa.

Di fronte alla drammaticità del fenomeno, dobbiamo riconoscere che il nostro tempo è

contrassegnato dalla esasperazione del momento punitivo, tanto nel corso del giudizio, ove sempre maggiore è l’uso intensivo, bulimico, della leva cautelare - e, in particolare, della custodia in carcere (da tempo svuotata della sua dimensione di *extrema ratio*) -, quanto nella fase dell’esecuzione penale, ispirata sempre più da una logica carcerocentrica. Come ha ben scritto il sociologo e antropologo francese Didier Fassin nel suo saggio “*Punire. Una passione contemporanea*”, viviamo in una società punitiva che negli ultimi 40 anni è progressivamente (ri) entrata nell’era del castigo. Basti pensare che in tale forbice temporale i tassi di incarcerazione sono aumentati del 180%. È la

corsa folle, inarrestabile, del moderno penale vendicativo, onnivoro, insaziabile. Ad amplificare il fenomeno punitivo, l’apparato mediatico-giudiziario, che alimenta il sovradosaggio farmacologico della penalità nel tessuto sociale, oramai assuefatto alla terapia intensiva delle manette in un circolo vizioso che non si riesce più a spezzare. E così, in una democrazia emotiva, davanti al “Tribunale del Popolo” la sentenza sociale è emessa in modo rapido e sommario, senza l’osservanza di regole formali. In barba alla presunzione di innocenza, prescindendo dallo sviluppo del processo nella sua sede naturale si assiste alla lettura di verdetti inappellabili, con danno reputazionale incalcolabile, essendo noto a tutti che l’assoluzione emessa all’esito del giudizio ordinario se, da un lato, servirà a tenere pulita la “fedina penale”, alcuna incidenza avrà invece su quella sociale.

In questo stato di cose, bisogna prendere atto che il modello pan-penalistico che si è fatto progressivamente strada negli ultimi decenni, regolando spesso con la leva penale il disagio sociale, si è rivelato fallimentare. L’eccesso di penalità non ci ha restituito maggiore sicurezza collettiva. Al contrario, ha eroso gli spazi di libertà, come ci insegnano le esperienze vissute sulla carne viva dai tanti, troppi Beniamino Zuncheddu, persone della porta accanto che hanno conosciuto il volto muscolare dello Stato.

Non è possibile indagare in questa sede le molteplici cause del fenomeno. Una, però, non può essere taciuta e riguarda il fattore culturale. Bisogna riallinearsi anche nel discorso pubblico e nella ragione collettiva all’orizzonte assiologico disegnato dai nostri padri costituenti. Il diritto penale, oggi, non rappresenta più la *Magna Charta* del reo, il limite alla pretesa punitiva dello Stato, ma uno strumento di lotta sociale. Ecco perché l’unico argine alla deriva punitiva è il recupero dell’impegno civile in difesa dei valori non negoziabili sui quali è edificata la nostra civiltà del diritto. In tale direzione, come ci insegna Vincenzo Maiello, è necessario opporre “al moderno diritto penale di lotta, una moderna lotta per il diritto”.

*Avvocato penalista